

INTESA PER IL SUPERAMENTO DELLA GRAVE CRISI INERENTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DELL'AQUILA

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila ed il Presidente della Provincia di L'Aquila

VISTO l'art. 67-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, come modificato dalla legge di conversione, inerente la revoca lo stato di emergenza post-sismica ed il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria;

VISTO l'art. 67-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, come modificato dalla legge di conversione, inerente la gestione degli interventi necessari per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nonché l'istituzione dei due Uffici Speciali;

VISTA l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal Presidente della Provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune dell'Aquila;

VISTO che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012, Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila;

VISTO il provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012 con cui, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la Coesione Territoriale, d'intesa con il Sindaco dell'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione;

VISTO il successivo provvedimento del Sindaco dell'Aquila, protocollo 82648 del 7 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2012 recante il titolo "Regione Abruzzo - Ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009 - ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 (Articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009). (Delibera n. 135/2012)" ed inerente l'assegnazione, in favore delle amministrazioni centrali e locali competenti, di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione ed al rilancio socio-economico della Città di L'Aquila, dei comuni del cratere e delle altre aree della Regione Abruzzo interessate dal sisma dell'aprile del 2009;



CONSIDERATO che, nelle more del definitivo ritorno alle condizioni normali di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, le permanenti condizioni emergenziali della Città dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere, ancorché sia cessato lo stato d'emergenza, non sono sopportabili con le attuali risorse umane in dotazione degli EE.LL., né gli adempimenti correlati alla ricostruzione possono essere, nell'immediato ordinariamente assolti con il personale neo assunto o in corso di assunzione;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento dell'attività di ricostruzione, è di fondamentale importanza l'urgente completamento delle attività relative alle convenzioni stipulate precedentemente ex art.11 comma 8 e art.10 comma 3 OPCM 4013/2012;

VISTA l'individuazione, nella fase commissariale, della Abruzzo Engineering Scpa in quanto organismo societario a capitale pubblico titolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge Regionale Abruzzo n.34/2007, di diritti speciali esclusivi dell'ente Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che all'interno della Abruzzo Engineering Scpa operano tecnici di comprovata esperienza nelle attività legate alla ricostruzione svolte all'interno del Comune dell'Aquila nel Dipartimento Ricostruzione ed emergenza sisma e, specificatamente, negli uffici Segreteria Servizio emergenza sisma e ricostruzione privata, Ufficio indennizzi beni mobili danneggiati e rimborsi spese traslochi, Ufficio demolizioni e opere provvisionali periferia e frazioni, Servizio Edilizia privata, Ufficio esiti di agibilità, Ufficio Emergenza sisma e ricostruzione privata, Ufficio contributi ricostruzione immobili privati, Ufficio tecnico nelle attività di controllo cantieri e attività correlate, Unità operativa liquidazione contributi diretti, Unità operativa DURC – CUP – Rendicontazione, Ufficio Attività di cui all'art.3 co.5 DL n. 39/09 e s.m.i., Unità operativa inserimento dati, Unità operativa gestione Protocollo interno e rilascio contributi, Ufficio Condono edilizio, Ufficio Certificazioni urbanistiche – Frazionamenti e controllo convenzioni urbanistiche, Ufficio Pianificazione e Ripianificazione, Ufficio Rinormazione aree bianche, Sportello Unico Attività Produttive, Servizio Ricostruzione Pubblica e nuove opere - Servizio Programmazione, Servizio Ricostruzione Pubblica e nuove opere - Ufficio Progettazione, Ufficio Supervisione Progetto CASE e MAP, Ufficio costituzione Consorzi;

CONSIDERATO che all'interno della Abruzzo Engineering Scpa operano, altresì, tecnici di comprovata esperienza nelle attività legate alla ricostruzione svolte all'interno della Provincia di L'Aquila nel Genio Civile per quanto attiene agli obblighi ex art. 2 della L.R. 138/96 inerenti, nello specifico, la verifica della completezza della documentazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni per le quali è previsto il cosiddetto "deposito sismico" nonché della correttezza dell'impostazione dell'istanza, della rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti, della completezza della documentazione e della sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali, della competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;

CONSIDERATO che il supporto della Abruzzo Engineering Scpa si è sostanziato anche in termini logistici mediante attrezzature, strumenti informatici, arredo uffici e parco auto, tuttora a disposizione degli Enti;

VISTO l'art.67-quinquies, comma 2 del DL 83/2012 inerente il permanere dell'efficacia, fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in

attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire tempestivamente per rimuovere il gravissimo ritardo del processo di ricostruzione consistente in oltre 2.000 pratiche bloccate presso il Comune dell'Aquila - con un potenziale complessivo di 5.000 - e numero 1.800 pratiche ferme presso il Genio Civile della Provincia di L'Aquila;

TENUTO CONTO dei numerosi interventi effettuati dalle associazioni ANCE, CNA e APIEDIL tesi a richiamare l'attenzione sulla paralisi delle attività di esame delle 'pratiche di ricostruzione' causata dalla carenza di personale destinato all'espletamento di tale attività;

VISTO il corposo impegno di risorse pubbliche derivante dal ritardo nel rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nonché, a riguardo, l'incidenza delle somme erogate a titolo di Contributo di Autonoma Sistemazione;

TENUTO CONTO delle preoccupazioni espresse dal Presidente della Provincia di L'Aquila in merito allo stallo in cui versa il Genio Civile della Provincia e della dichiarata necessità di prevedere un ulteriore supporto all'Ente ad opera della Società Abruzzo Engineering Scpa;

CONSIDERATA la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990;

TENUTO CONTO delle indicazioni provenienti dal Ministero della Coesione Territoriale inerenti la necessaria collaborazione dei soggetti sin qui indicati per il perseguimento del primario interesse pubblico dell'efficiente svolgimento dell'attività di ricostruzione

**tutto ciò visto e considerato
convengono quanto segue**

Articolo 1

(Oggetto)

La presente intesa nell'ambito della volontà di promuovere una stretta collaborazione tra i protagonisti delle dinamiche del processo di ricostruzione, ha quale oggetto la condivisione da parte dei soggetti firmatari di un percorso teso ad attivare un temporaneo ulteriore supporto al Comune dell'Aquila e alla Provincia dell'Aquila ad opera della Abruzzo Engineering Scpa.

Articolo 2

(Finalità)

Il percorso di cui al precedente art.1 della presente intesa si rende indispensabile al fine di far fronte, mediante la consolidata esperienza della Abruzzo Engineering Scpa nelle attività già espletate presso gli Enti, agli attuali maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, nonché dalle

[Handwritten signatures]

fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma e legate all'evasione delle pratiche arretrate e, nel contempo, alla gestione delle pratiche correnti.

Articolo 3
(Modalità operative)

Il Comune dell'Aquila e la Provincia di L'Aquila, con la sottoscrizione della presente intesa, incaricano l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila affinché i medesimi Enti locali possano continuare ad avvalersi delle attività svolte da Abruzzo Engineering Spa mediante la sottoscrizione da parte dell'Ufficio Speciale di una convenzione avente condizioni tecnico giuridiche analoghe a quelle precedentemente in essere con gli Enti locali.

La convenzione di cui sopra avrà validità dal 6 maggio al 29 dicembre 2013, eventualmente prorogabile per documentate necessità, per ulteriori tre mesi, stante l'attuale copertura finanziaria. Il costo stimato, iva inclusa, non dovrà essere superiore a 3 milioni di euro e dovrà riguardare il coinvolgimento di circa 40 unità per le attività della Provincia di L'Aquila e circa numero 58 unità per il Comune dell'Aquila, ivi comprese le dotazioni strumentali e logistiche già in possesso. Le funzioni specifiche e le assegnazioni agli uffici verranno determinate in sede di stesura della convenzione.

Articolo 4
(Risorse)

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della presente intesa, ivi compresi gli impegni economico finanziari che, previa verifica effettuata dall'Ufficio Speciale di cui sopra, verranno inseriti nella convenzione di cui al precedente art. 3, sono a carico dei fondi stanziati con Delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n.135, punto 1.1. che saranno trasferiti alla contabilità speciale 5730 dell'ufficio Speciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, 02/05/2013

Sindaco
Comune dell'Aquila
Massimo Ciulente

Presidente
Provincia di L'Aquila
Antonio Di Lorenzo

Titolare Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Paolo Aielli